

presentare il documento di programmazione economico-finanziaria. Credo che non siamo nei tempi giusti e che ci sia ancora molto da fare per risolvere questo problema, che è alla base della ricostruzione.

Avendo vissuto questo problema in prima linea (certo, solo in uno dei punti colpiti, senz'altro non in tutta l'area geografica interessata), mi sembra di poter dire che riguardo al censimento siamo ancora indietro. Rivolgo quindi al Governo un invito a premere sulle regioni, su quelli che un tempo erano i commissari straordinari e che oggi saranno soltanto i presidenti delle regioni incaricati di seguire questi lavori, perché il censimento non è ancora in linea con i tempi.

Penso debba essere valutato con una certa attenzione il problema del potere sostitutivo, che può essere un vantaggio notevole, ma può anche costituire un'arma pericolosa, in mano sia delle regioni sia dei comuni, se dietro di esso non vi sono il buonsenso ed anche la capacità tecnica di provvedere, entro i termini stabiliti dalla legge, alla realizzazione dei piani di ricostruzione e quant'altro è necessario.

Una certa preoccupazione desta anche la previsione, all'articolo 3, dei consorzi obbligatori, che servono in alcuni casi ad accelerare o comunque ad indurre obbligatoriamente i proprietari ad effettuare la ricostruzione, ma che potrebbero anche essere intesi altrimenti, a seconda delle valutazioni effettuate all'interno dei consorzi medesimi sulle opere da realizzare, sulle priorità, e quant'altro. Credo che quelli indicati siano problemi connessi a tutti questi fatti disastrosi e drammatici, ma ritengo che il controllo debba essere attento e che l'intervento della regione non possa essere efficace quanto quello previsto nella soluzione indicata da alleanza nazionale, che aveva proposto la scelta di un commissario unico, che avrebbe dovuto provvedere. L'intervento di un ente locale è sempre più lento, perché anche se attraverso le norme si vuole imprimere un'accelerazione straordinaria alle attività, c'è poi sempre il blocco burocratico, dovuto al passaggio

attraverso tutti gli organismi competenti dei comuni, delle regioni e così via, sicché avremo tempi molto lunghi, ma è un lusso che non ci possiamo permettere.

Apprezzo il criterio introdotto in relazione ad una maggiore sicurezza sismica. Si tratta di un aspetto importante, perché abbiamo visto come, mancando l'indicazione dei criteri relativi alla sicurezza sismica, si siano verificati danni maggiori di quanto fosse prevedibile. Abbiamo anche rilevato, però, come, in alcuni casi, costruzioni che erano state garantite dal punto di vista della sicurezza sismica in realtà non fossero affatto sicure. Questo è un altro discorso di fondo che bisogna fare: è necessaria, durante tutta l'opera di ricostruzione, una vigilanza seria sulle aziende alle quali si attribuirà il compito di ricostruire.

Credo anche che sia stata una decisione giusta quella assunta in merito alla possibilità per il proprietario di vendere la proprietà, per evitare speculazioni. Certo, tale decisione potrà anche dare luogo a controversie, che dovrebbero essere risolte anche con il buonsenso, ma comunque è importante cercare di evitare in ogni modo lo sciacallaggio ed io ritengo che questo provvedimento sia in linea con tale importante motivazione.

Condivido anche la distinzione effettuata tra valore e costi, con la scelta di quest'ultimo concetto.

Una disposizione che alleanza nazionale aveva richiesto (ma che mi sembra fosse stata sollecitata anche da altre parti politiche) era quella relativa alle provvidenze in favore dell'agricoltura. Soprattutto per la zona dell'alto Maceratese, cui si riferiva poc'anzi il collega Galdelli, ritengo che una simile previsione fosse essenziale per colmare una grave carenza, sottolineata da più parti.

Non posso invece esimermi dall'evidenziare una grave lacuna, dovuta alla mancanza di qualsiasi previsione, anche futura, in merito alla viabilità. Si è parlato a lungo, da parte di tutte le forze politiche, di una evenienza estremamente negativa come il terremoto, che però avrebbe potuto avere riflessi positivi per

lo sviluppo di alcune zone che ne hanno estremo bisogno: mi riferisco alla montagna.

Mi pare che pensare allo sviluppo senza investimenti per i collegamenti, per la viabilità, per togliere dall'isolamento zone estremamente appartate, che però potrebbero avere a pochi chilometri di distanza zone più vive dal punto di vista economico ed occupazionale, sia un gravissimo errore. È vero che vi è una specie di promessa, o di impegno, perché a questi risultati si possa giungere, ma ritengo che sarebbe stato doveroso inserire questo tipo di intervento anche nel provvedimento in esame e non so se sarà sufficiente sbrigarsela con un ordine del giorno.

Il discorso di fondo, quindi, a nostro avviso, era questo, ma non è stato fatto, anche se capisco le difficoltà che si presentano. Ho ascoltato con molta preoccupazione le dichiarazioni del ministro Costa due settimane fa all'università di Macerata: egli faceva infatti riferimento all'impossibilità di intervenire sulla viabilità per risolvere i problemi dell'alto Maceratese e dei comuni colpiti dal terremoto. Mi sembra che queste dichiarazioni debbano preoccupare non solo l'opposizione e i residenti, ma anche il Governo.

Per quanto riguarda il capo II del provvedimento, non voglio affrontare con spirito polemico quanto vi è previsto, perché si tratta pur sempre di esigenze di determinate regioni e popolazioni che soffrono per imprevidenze altrui ed errori del passato; ritengo però che, dal punto di vista del buon gusto e del buon senso, sarebbe stato meglio non inserire in questo decreto-legge i problemi della Rocca Paolina, del bacino del lago Trasimeno, di San Costanzo al Monte e di nuovo del Belice e del bacino del Po. In realtà, il fatto di unire questi interventi ai problemi vivi ed attuali di questi giorni per coloro che sono stati colpiti dal terremoto (in particolare il peggioramento climatico delle ultime ore) può lasciare adito a critiche, che comunque finora abbiamo evitato. Queste norme rischiano infatti di destare gravi preoccupazioni e delusioni

in popolazioni che attualmente soffrono e che certamente non riescono a capire come possa essere collegato al terremoto un intervento sul bacino del lago Trasimeno o sulla Rocca Paolina di Perugia.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, mentre parlava mi faceva venire in mente Carducci: « O bella ai suoi bei dì, Rocca Paolina »!

È iscritto a parlare l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.

LUIGI GIACCO. Signor Presidente, colleghi, il giudizio positivo che diamo sul modo con il quale il Governo ha seguito le vicende del terremoto dell'Umbria e delle Marche è dovuto al fatto che si è affrontata la situazione, direi, con la massima attenzione ed in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco, le Forze armate e tutto il personale dipendente delle varie amministrazioni e della protezione civile. Questo ha permesso di assicurare le popolazioni ed ha rafforzato la volontà e la determinazione delle stesse per la ripresa.

Il decreto-legge n. 6 del 1998 è stato elaborato con un metodo innovativo ed alquanto proficuo, perché ha coinvolto tutte le istituzioni, gli enti locali e le varie associazioni di categoria fin dall'inizio: di solito, invece, un decreto-legge viene presentato alle Camere senza che vi sia il minimo coinvolgimento da parte sia delle forze sociali, sia delle forze istituzionali.

All'origine del provvedimento in esame sta innanzitutto la scelta di operare una precisa individuazione delle risorse da erogare: 3.400 miliardi che si aggiungono agli altri 600 miliardi già stanziati con il precedente provvedimento, in un quadro di assoluta trasparenza finanziaria, coinvolgendo appunto gli enti locali, cioè i soggetti istituzionali direttamente interessati, in quanto responsabili degli interventi finalizzati al ripristino della normalità, alla ripresa delle attività produttive. Si presta inoltre una specifica attenzione alle esigenze di tutela dei beni culturali. Quindi, è positiva la filosofia alla base del

provvedimento, che è ispirata alla prevenzione e alla sicurezza, nel rispetto delle norme sull'adeguamento sismico degli edifici, e al recupero del patrimonio esistente.

Il contributo pubblico per la ricostruzione degli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo e ad ospitare attività produttive non fa riferimento, come nel passato, al parametro del danno. L'esperienza passata ha dimostrato che erogare un contributo solamente rispetto al danno, oltre a non essere sufficiente dal punto di vista della ricostruzione, soprattutto non forniva una risposta in termini significativi al miglioramento sismico, tanto che in alcune situazioni questi danni, con il prosieguo degli anni, si sono verificati. Quindi, il provvedimento eroga un contributo integrale ai costi relativi alla ricostruzione delle parti strutturali, secondo prescrizioni di miglioramento sismico, delle parti comuni e degli elementi architettonici esterni e, per effetto di una modifica introdotta dal Senato, anche per le rifiniture interne; un contributo diretto non solo ai proprietari, ma anche agli usufruttuari e ai titolari di diritti reali di garanzia.

Punto importante è sicuramente la parte riguardante le norme finalizzate all'accelerazione e al controllo delle procedure. Le misure disposte si propongono l'obiettivo di coniugare un elevato livello tecnico-qualitativo degli interventi con tempi brevi, riducendo al massimo i margini di incertezza connessi con l'espletamento di passaggi esclusivamente burocratici.

Un aspetto che ritengo importante sottolineare è l'intesa istituzionale di programma, che è stata inserita all'articolo 2, che riguarderà la connessione tra interventi straordinari (strettamente finalizzati alla ricostruzione) ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse e i tempi. Questo sicuramente è un punto estremamente importante per lo sviluppo di queste due regioni. Quindi, il programma di intesa tra Governo e regione Marche e tra Governo

e regione Umbria deve essere scritto ed attuato e dovrà rimuovere le cause di isolamento e di arretratezza delle zone colpite dal terremoto, che rientrano — guarda caso — per la maggior parte nell'obiettivo 5b.

Le infrastrutture viarie e ferroviarie — pensiamo alla statale 77, che è nota come la statale del terremoto, alla statale 76, al passo del Cornello, ma anche al raddoppio della linea ferroviaria, soprattutto la Orte-Falconara — hanno una necessità secolare di essere ammodernate, per poter permettere un maggior collegamento tra l'Adriatico ed il Tirreno, ma soprattutto tra le regioni Marche ed Umbria. In questi mesi abbiamo avuto veramente la constatazione diretta della difficoltà di percorrere agevolmente queste statali.

Inoltre, ritengo opportuno: il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi nelle aree terremotate con quelli connessi alla celebrazione del Giubileo fuori della capitale; il trasferimento, importante, delle aree demaniali agli enti locali e gli interventi rivolti allo sviluppo produttivo in generale e per il mantenimento delle peculiari attività economiche del territorio (pensiamo all'artigianato alla piccola e media industria, all'agricoltura, alla zootecnia).

Importante è aver posto limiti alla trattativa privata e anche la possibilità per i giovani di svolgere il servizio militare nelle aree di residenza delle regioni Marche ed Umbria.

Per quanto concerne alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, mi lascia abbastanza perplesso l'inserimento di eventi calamitosi assai lontani nel tempo (si vedano gli articoli dal 23-bis al 23-quater), così come la concessione di contributi vari per ripristino di specifiche strutture (articoli 13 e 23), che non sembrano avere connessioni con la materia disciplinata dal decreto.

Presenteremo alcuni ordini del giorno per focalizzare maggiormente alcune questioni, che richiedono ulteriore attenzione, soprattutto in funzione della ricostruzione

e dello sviluppo. Esprimo comunque un parere favorevole sull'insieme del provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo all'esame dell'aula la conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, così come modificato in modo anche significativo dal Senato.

Proseguendo sulla linea già sperimentata negli ultimi anni il Governo ha fatto fronte all'emergenza post-terremoto conseguente al sisma del 26 settembre 1997, secondo un modello che prevede due fasi successive di intervento. In attuazione della prima fase sono state già emanate le ordinanze della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza, per la disposizione delle prime misure urgenti e per la nomina dei commissari straordinari, che coincidono con i presidenti delle regioni.

Inoltre, il decreto-legge n. 364 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 434 del 1997, ha aumentato le disponibilità del fondo per la protezione civile, di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, attraverso lo spostamento dei fondi da altri capitoli, permettendo l'adozione di una serie di misure urgenti a favore delle popolazioni colpite.

Il presente decreto-legge, al capo I, fa fronte alla seconda fase dell'emergenza, attivando lo stanziamento dei contributi definitivi per l'attuazione del piano degli interventi infrastrutturali e per il ripristino delle opere pubbliche.

Il nostro gruppo valuta favorevolmente le modalità di intervento, che, diversamente da quanto è avvenuto per la ricostruzione post-terremoto relativa a precedenti eventi sismici, sono effettivamente

commisurate al costo della ricostruzione e vedono gli stanziamenti delle risorse seguire e non precedere la valutazione dei danni. Tuttavia riteniamo indispensabile e indifferibile l'emanazione di un legge-quadro sulla protezione civile e sulla « gestione » delle calamità naturali, al fine di consentire di affrontare in modo uniforme le problematiche connesse alle calamità naturali evitando scontri a livello amministrativo e politico, oltre che continui ricorsi a provvedimenti di carattere straordinario che spesso creano disparità di trattamento nella gestione delle singole situazioni.

Tra l'altro — va segnalato — il sottosegretario Barberi nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, ha riferito che il dipartimento della protezione civile sta ultimando l'elaborazione di un progetto di legge-quadro in materia di calamità naturali e di protezione civile, la cui predisposizione è stata rallentata dai recenti impegni connessi alla crisi sismica delle regioni Marche ed Umbria.

Invitiamo dunque il Governo a presentare al più presto un apposito disegno di legge in Parlamento; il nostro gruppo ha presentato infatti un ordine del giorno in tal senso.

Circa il contenuto del capo I relativo al terremoto che ha colpito le Marche e l'Umbria, apprezziamo il fatto che il Governo abbia evitato di prevedere la generale deroga alla normativa nazionale vigente sugli appalti di opere pubbliche e si è limitato a disporre disposizioni per agevolare l'applicazione della legge n. 109 del 1994. Inoltre il Senato ha migliorato il testo, attribuendo maggior rigore alle procedure e prevedendo il limite di due milioni di ECU per l'utilizzo della trattativa privata, e la fascia da due a cinque milioni di ECU per l'utilizzo dell'appalto integrato.

Il testo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione antisismica e al recupero strutturale ed estetico del patrimonio immobiliare esistente, prevedendo interventi unitari e coordinati.

Le modifiche introdotte dal Senato hanno senz'altro migliorato il testo ed

hanno esteso le agevolazioni in favore delle aziende agricole e dei comuni, soprattutto per quanto concerne il trasferimento a titolo gratuito dei beni demaniali non utilizzati.

Tuttavia, con riferimento al comma 8 dell'articolo 15 che dispone una forma di copertura generica di ulteriori interventi connessi con l'attuazione del programma mediante appositi accantonamenti da inserire nelle future leggi finanziarie, non si comprende il vero effetto che la norma potrà produrre e per quanto essa potrà impegnare il Governo e i Governi successivi. Infatti la relazione tecnica stima i danni in 10.655 miliardi mentre il presente provvedimento, comprese le coperture degli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che sono aggiuntive alle autorizzazioni di cui all'articolo 15, mobilita risorse per i primi 4.100 miliardi.

Inoltre, ci hanno lasciato perplessi gli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater, inseriti dal Senato, che contengono semplificazioni di procedure riferite alla ricostruzione post-terremoto del Belice, dell'Irpinia e della Sicilia orientale, permettendo deroghe alla legislazione vigente che non possono essere considerate come atti dovuti dalla necessità di disporre di misure urgenti per gli anni immediatamente successivi al verificarsi dell'evento calamitoso; quindi, tali disposizioni si presentano estranee ai criteri di necessità e di urgenza del decreto-legge. Si riferiscono, infatti, ad eventi calamitosi avvenuti rispettivamente negli anni 1968, 1980, 1982 e 1990.

L'Assemblea del Senato ha comunque ristretto i termini delle deroghe rispetto al testo inizialmente approvato nella XIII Commissione, evitando di facilitare l'utilizzo della trattativa privata e dell'appalto integrato. D'altra parte tali articoli si limitano alla semplificazione delle procedure per agevolare l'utilizzazione dei residui delle risorse già stanziati senza prevedere ulteriori stanziamenti.

L'emanazione del provvedimento è già stata annunciata dal sottosegretario Barberi sia nella seduta dell'Assemblea del 29

ottobre 1997, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, sia durante la discussione del decreto-legge n. 364 del 1997.

Ricordo, inoltre, che il nostro gruppo è stato favorevole a limitare il testo del decreto n. 364 del 1997 ai soli interventi urgenti riguardanti le zone direttamente interessate dal sisma del 26 settembre 1997 ed a demandare ad un successivo provvedimento, più appropriato, la necessità di adottare misure analoghe per altre zone del territorio nazionale, ultimamente colpite da calamità naturali. Infatti, pur riconoscendo la situazione disastrosa in cui versano le famiglie colpite ed il carattere eccezionale che ha assunto la crisi sismica nelle regioni Marche e Umbria, è sembrato coerente riconoscere anche la situazione precaria nella quale si trovano ancora i comuni della Lombardia colpiti dall'alluvione del giugno 1997 o le esigenze dei territori del bacino del fiume Po, interessati dalle alluvioni del novembre 1994 e dell'ottobre 1996, per permettere alle popolazioni di tornare alle normali condizioni di vita.

Il decreto-legge n. 6 del 1998, all'articolo 22, ripropone integralmente la proposta di legge presentata dal nostro gruppo, la proposta n. 4465, presentata dall'onorevole Ciapucci, che, rendendo attuativi gli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1998, autorizza la regione Lombardia a contrarre mutui ventennali, con l'onere a carico dello Stato, per fronteggiare le emergenze emerse a seguito delle alluvioni del giugno 1997. L'onere a carico dello Stato è pari a 10 miliardi annui per vent'anni, mentre l'ammontare dei mutui, tenuto conto di un tasso medio del 5 e mezzo, 6 per cento, è valutato in circa 115-120 miliardi.

L'articolo 23, pur non recando oneri aggiuntivi per lo Stato, permette la redistribuzione dei residui e delle risorse già stanziati per le alluvioni del Piemonte del 1994, al fine di consentire il loro riutilizzo per ulteriori interventi nelle stesse zone. Inoltre, prevede alcuni miglioramenti tecnici delle norme vigenti riguardanti i territori del fiume Po colpiti dalle alluvioni del 1994 e del 1996.

È prevista la sanatoria per quanto attiene al cosiddetto « provvedimento Bersani », che dava la possibilità alle imprese colpite dall'alluvione del 1994, che ne avessero fatta richiesta, di prorogare di due anni il pagamento delle prime rate dei mutui agevolati contratti, con il solo aggravio del tasso di interesse di mezzo punto percentuale: 3 e mezzo per cento anziché 3 per cento, tra l'altro limitatamente ai due anni di proroga. Per un mio giudizio errata interpretazione di Mediocredito tale provvedimento era considerato inapplicabile, se non con un tasso di interesse del 13 e mezzo per cento anziché del 3 e mezzo. Il provvedimento oggi in discussione sana anche questa incongruenza.

Sono altresì di particolare importanza per i territori padani i commi dal 6-bis al 6-novies dell'articolo 23. Si tratta di emendamenti proposti anche dal gruppo della lega nord e discussi prima nel gruppo di lavoro dei parlamentari di varie forze politiche e dal sottosegretario Barberi e quindi approvati dal Senato. Essi permettono l'attuazione dei programmi straordinari di esportazione di materiali litoidi dai bacini fluviali; consentono ai soggetti interessati al ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994, in particolare a coloro che hanno dovuto eseguire lavori più consistenti e lunghi, di poter ultimare gli interventi di ripristino del 1998 usufruendo del rimborso dell'IVA pagata per rivalsa.

A tale proposito sottolineo che il nostro gruppo ha presentato un ordine del giorno chiedendo al Governo di coordinare, mediante un'apposita circolare ministeriale, il rimborso IVA con il recente innalzamento dell'aliquota dal 19 al 20 per cento, al fine di consentire a coloro i quali hanno già effettuato o effettuano interventi di ricostruzione dopo la data del 1° ottobre 1997 di avere un rimborso integrale dell'IVA pagata, come era nello spirito della legge.

Inoltre, il testo del decreto modificato dal Senato proroga al 16 luglio 1999 il termine entro il quale le imprese, con

attività collocate in aree soggette a vincolo per rischio idrogeologico, possono accedere ai finanziamenti agevolati dalla legge n. 35 del 1997 per rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività, rendendo in tal modo possibile l'utilizzazione di circa 900 miliardi di residui che altrimenti andrebbero persi a causa della ristrettezza dei tempi previsti dalla normativa precedente.

Faccio notare, fra l'altro, che la proroga si rende indispensabile in quanto lo strumento di individuazione delle aree a rischio previsto dalla legge, il cosiddetto « piano fasce » dell'autorità di bacino del Po, è stato approvato dal punto di vista tecnico ma deve ancora espletare l'iter burocratico per entrare in vigore. È prevista altresì la possibilità di delega agli enti locali da parte del magistrato per il Po per la realizzazione di interventi di difesa idraulica individuati nel piano stralcio PS45. Si estende alle imprese agricole ubicate in aree con vincolo idrogeologico la possibilità di accedere ai crediti agevolati per la rilocalizzazione dei propri insediamenti; si rende possibile l'utilizzazione dei residui e delle risorse assegnate al Mediocredito centrale Spa per la concessione di contributi alle aziende danneggiate dalle alluvioni nel limite di 3 miliardi e mezzo. Infine si proroga ulteriormente il versamento IVA. Tutte queste disposizioni sono di vitale importanza per le aziende e i privati alluvionati che tuttora vivono e lavorano in condizioni precarie in un'area a forte crisi occupazionale.

Per i motivi illustrati il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania non ostacolerà la conversione in legge del presente decreto. Certo, siamo dispiaciuti della mancata approvazione da parte del Senato del nostro emendamento che consentiva ai comuni alluvionati di avvalersi, anche per l'anno 1998, dei militari di leva residenti nei comuni stessi. Ciò nonostante e visti i tempi ristretti a disposizione per la conversione del decreto, non abbiamo presentato nuovamente l'emendamento, mentre abbiamo predisposto un ordine del giorno che impegna

il Governo ad assegnare la massima precedenza alle convenzioni stipulate dai comuni colpiti dalle calamità (per l'utilizzazione dei giovani in servizio civile sostitutivo) con il Ministero competente.

Per la necessità e l'urgenza di approvare in tempi brevissimi questo provvedimento — lo ripeto — la lega nord non ha presentato ulteriori emendamenti né in Commissione né in aula, limitandosi a predisporre ordini del giorno mirati. Unendomi alla richiesta del relatore, mi appello ai colleghi affinché ritirino gli emendamenti presentati.

Colgo l'occasione per ringraziare il professor Barberi per la disponibilità dimostrata nell'affrontare collegialmente il provvedimento. Non è certo la prima volta che, grazie alla sua disponibilità, i provvedimenti arrivano in aula con l'unanimità o quasi dei consensi e passano, giustamente, senza incontrare ostacoli. Tale metodo di lavoro non dovrebbe essere utilizzato eccezionalmente o *ad personam* ma dovrebbe essere la norma (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4665)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Turroni.

SAURO TURRONI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei fare alcune brevi osservazioni, considerato che sia il relatore sia altri colleghi hanno sottolineato i vari aspetti del provvedimento. Tenendo conto delle considerazioni iniziali svolte dal relatore, penso che non si

possa non condividere il problema da lui posto, riguardante gli interventi di prevenzione delle calamità, merita maggiore attenzione, anche perché in passato ne ha ricevuta pochissima. Per quanto si osservi (sull'argomento mi soffermerò più avanti) una chiara inversione di tendenza nell'azione del Governo e nell'attenzione del Parlamento, così grave è il ritardo che abbiamo accumulato in decenni, sia in materia di rischio sismico che in materia di rischio idrogeologico, che bisognerà perseguire in questa politica di rigore ancora per molti anni davanti a noi prima di poter avere il beneficio che le alluvioni e le frane diminuiscano di frequenza e di livello di danneggiamento e i terremoti producano in futuro meno danni di quello che oggi producono.

Tuttavia qualche segno concreto di inversione di tendenza si vede. In ogni provvedimento che da qualche anno a questa parte viene adottato a seguito di una calamità, l'attenzione principale è rivolta agli interventi di emergenza. Ciò è evidente anche se si esamina la ripartizione delle risorse stanziare: mi riferisco alla rivisitazione, utilizzando le risorse residue, degli interventi successivi alla calamità alluvionale del Piemonte del novembre 1994, ricordati poc'anzi dall'onorevole Oreste Rossi. Anche le misure per la delocalizzazione fuori dalle aree a rischio delle imprese rappresentano chiaramente misure di prevenzione, così come misure di prevenzione vi sono anche in un articolo contenuto nel testo del decreto-legge relativo al ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità in provincia di Cuneo, al rifacimento dei ponti, delle ferrovie e delle strade laddove l'autorità di bacino ha indicato che le sezioni per il deflusso erano inadeguate (misure che peraltro andrebbero adottate in maniera sistematica nelle altre zone d'Italia).

Questo decreto-legge nella sua impostazione originaria si è preoccupato innanzitutto di trovare un percorso che garantisse o almeno facilitasse una ricostruzione rapida, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della trasparenza.

Gli onorevoli Turrone, Galdelli e Oreste Rossi hanno di nuovo richiamato l'attenzione sulla necessità di una legge-quadro che disciplini la riorganizzazione della protezione civile ed in particolare le misure da adottare a seguito di calamità. È vero, — lo ricordava l'onorevole Rossi — in Commissione ho affermato esplicitamente che, se non vi fosse stato il terremoto, il Parlamento starebbe già discutendo di questo disegno di legge, ma l'apparato della protezione civile, dal suo vertice politico fino ad ogni funzionario, è stato coinvolto a tempo pieno nell'emergenza terremoto; pertanto, chiusa la parentesi del decreto-legge, confido che molto presto potremo presentare questo provvedimento. Peraltro, mentre in materia di interventi circa le alluvioni o il rischio idrogeologico alcuni decreti-legge già esaminati e convertiti in legge dal Parlamento hanno stabilito già una base normativa di riferimento omogenea, che può essere facilmente tradotta in una legge-quadro, la riflessione che abbiamo fatto in occasione di questo decreto-legge per la ricostruzione a seguito del terremoto potrà rappresentare un capitolo di una normativa quadro. Inoltre, la riflessione svolta ci ha portato a considerare che, nell'ottica della prevenzione, le tipologie di intervento non sono sempre le stesse perché diverse sono le calamità e diversi i rischi.

Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ringraziare coloro i quali hanno ritenuto di esprimere apprezzamento per il lavoro che la protezione civile ed io personalmente abbiamo svolto. Il percorso che abbiamo seguito — lo ricordavano l'onorevole Giacco e l'onorevole Rossi — è stato come sempre quello di una larghissima consultazione preventiva: si tratta di un'esperienza che dà i suoi frutti perché comporta il concorso di tutti — dagli amministratori delle regioni ai sindaci, ai parlamentari delle zone interessate — ad individuare i problemi più rilevanti ed i percorsi più razionali per cercare di risolverli. Ricordo che questa consultazione avviene senza alcuna distinzione di appartenenza politica, coinvolgendo tutti i rappresentanti sia a livello di amministra-

tori locali sia a livello di parlamentari di qualsiasi gruppo, e mi pare che anche in questa circostanza abbia dato risultati estremamente positivi.

Rispetto al tempo che l'altro ramo del Parlamento ha impiegato ad approvare il provvedimento — il commento non è imputabile al Governo — ho espresso, come rappresentante del Governo che seguiva i lavori al Senato, la mia insoddisfazione personale per il fatto che ci siano voluti 45 giorni. Come tecnico prestatario ad una attività politica mi chiedo anche — credo di averlo detto varie volte — se i sessanta giorni non dovrebbero essere considerati come giorni di effettivo lavoro delle Camere, considerando che nel periodo in cui il Senato ha esaminato questo provvedimento sono intervenute ben due settimane di chiusura dei lavori, che quindi hanno pesato in misura rilevante sui tempi di conversione del provvedimento.

Dopo le sentenze della Corte costituzionale incontriamo ormai questa grossa difficoltà nel percorso di conversione dei decreti-legge. Quale che sia la Camera che riceve il provvedimento in prima lettura, la seconda, volendolo convertire nei termini costituzionali è di fatto obbligata ad una sorta di esame senza grandi possibilità di modifica. Lo strumento di consultazione informale che prima descrivevo, almeno in questo specifico caso, dovrebbe avere in un certo senso ridotto le difficoltà. Infatti tutti i parlamentari interessati sono stati comunque coinvolti in una consultazione informale nei tempi previsti per la presentazione degli emendamenti in Senato.

Mi rendo conto che si tratta di una procedura del tutto informale, che comunque allevia almeno in parte queste difficoltà. Ciò detto mi associo all'invito del relatore. Occorrerà esaminare rapidamente gli emendamenti presentati — mi pare che la maggior parte riproducano emendamenti già esaminati al Senato e per i quali sono state fornite le motivazioni del loro mancato accoglimento, mentre alcuni sono nuovi — proprio perché credo ci sia un dovere da parte di tutti.

Certo, non è a causa della pressione psicologica delle scosse delle ultime ore che il decreto va convertito, perché si tratta di uno strumento fondamentale per l'avvio della ricostruzione ed è largamente atteso dalle popolazioni interessate. Credo quindi sia interesse di tutte le istituzioni che il decreto-legge venga convertito il più rapidamente possibile. Un'ultima considerazione. Il Governo ha esercitato un'attenta sorveglianza sugli emendamenti che sono stati introdotti al Senato e se facciamo il confronto con il numero degli emendamenti inizialmente presentati (più di 600) riscontriamo che c'è una giustificazione alle proposte emendative che sono state accolte.

Gli emendamenti riguardanti gli eventi sismici del passato, ricordati dal relatore e da molti altri intervenuti, che hanno interessato il Belice, l'Irpinia, la Sicilia orientale (con il terremoto del 1990), onorevole Giannattasio, non sono stati proposti dal Governo, ma elaborati e presentati nell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento. L'esecutivo ha chiesto ed ottenuto la modifica delle formulazioni originarie, in maniera da assicurarsi che si trattasse soltanto di emendamenti procedurali, che non andassero ad attivare nuovi finanziamenti.

Anche le procedure sono state limitate allo stretto indispensabile. Peraltro, non abbiamo concesso nessuna deroga alle procedure di cui alla legge n. 109, ma soltanto velocizzato la conferenza dei servizi e ridotto i tempi attraverso i quali debbono essere forniti i pareri.

D'altra parte, se consideriamo la persistenza, nonostante i molti anni passati, di notevoli problemi per il completamento della ricostruzione nelle zone che ho richiamato, ritengo sia comunque dovere del Governo esprimere parere favorevole su ogni misura di semplificazione — e, da parte del Parlamento, accettarla — che consenta di accelerare e completare gli interventi in zone dove, come dicevo, nonostante le risorse stanziare o disponibili, permangono gravi difficoltà, soprattutto per le popolazioni interessate.

In un certo senso, per quanto paradossale possa sembrare, là dove sono passati 8, 10, 15 o 20 anni ed abbiamo nuclei familiari ancora alloggiati in *container*, in condizioni precarie, c'è un'urgenza forse addirittura maggiore rispetto alla situazione di chi queste strutture le occupa solo da alcuni mesi. Questo, peraltro, è solo un paradosso e credo sia dovere di tutti risolvere i problemi delicati che ho richiamato, ovunque si presentino.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 17,50.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché si rende necessaria un'ulteriore sospensione dei lavori, avverto che la seduta riprenderà fra dieci minuti circa.

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 18,10.

Annuncio di un messaggio del Presidente della Repubblica per il riesame del disegno di legge n. 4565-bis.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con un suo messaggio in data odierna, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge:

S. 2524. — « Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario » (4565-bis).

Il predetto messaggio (doc. I, n.2), che sarà immediatamente stampato e distribuito, risulta del seguente tenore:

« Signori Parlamentari,
ho esaminato il testo della legge: "Disposizioni per la semplificazione e la

razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario", approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12 marzo 1998 e a me pervenuta per la promulgazione.

Per i poteri che la Costituzione mi conferisce, devo dare ascolto anche alla viva voce della società civile, che si esprime attraverso le opinioni che, su temi di rilevante importanza, vengono formulate, a commento di decisioni politiche o legislative, sui mezzi di informazione o attraverso appelli inviati a me direttamente.

In ordine alla legge in esame emergono, sostanzialmente, due questioni, che si incentrano sull'articolo 30, recante la previsione dell'erogazione, per l'anno 1998, della somma di lire 110 miliardi a favore dei partiti e dei movimenti politici:

a) l'asserito contrasto con la volontà popolare che, nel referendum del 18 aprile 1993, si è espressa per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

b) il modo non corretto con il quale si sarebbe provveduto alla copertura del relativo onere finanziario.

Il primo rilievo non appare fondato.

La norma in questione trova il proprio fondamento — come risulta dall'analisi del dibattito parlamentare — nel difettoso funzionamento, per ragioni tecniche, del sistema di raccolta dei fondi introdotto dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici".

Infatti, i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno non contenevano la scheda per la destinazione ai partiti del 4 per mille e, d'altra parte, il sistema successivamente adottato (articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259) per rimediare a tale mancanza (apposita scheda, che doveva essere ritirata a cura

del contribuente e presentata entro il 31 dicembre 1997) si è rivelato tardivo e disagiata.

Tutto ciò ha reso assai difficoltoso l'esercizio, da parte dei cittadini, della facoltà di effettuare la contribuzione volontaria; di qui la preoccupazione del legislatore di prevedere, per il 1998, un'anticipazione di fondi ai partiti, "con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi": dunque, una mera anticipazione con espressa riserva di conguaglio.

Né ha fondamento il rilievo riferito al preteso contrasto tra il nuovo sistema di finanziamento basato sulla contribuzione volontaria e il risultato del referendum del 1993; e ciò non soltanto perché una critica del genere non riguarda la legge in esame, bensì quella precedente del 1997, ma soprattutto perché, avendo il referendum detto no al finanziamento dei partiti a carico dello Stato, il legislatore ha introdotto un sistema interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini.

Vi è, tuttavia, nell'articolo 30 della legge in esame un altro aspetto che, in sede di promulgazione, va esaminato molto attentamente. Mi riferisco al secondo rilievo, che riguarda la modalità di copertura finanziaria dell'onere posto a carico del bilancio dello Stato. Infatti, malgrado detto onere configuri, come già precisato, un'anticipazione soggetta a conguaglio, non vi è dubbio che, per l'esercizio 1998, viene posta a carico del bilancio dello Stato una spesa aggiuntiva.

Orbene, al fine di provvedere alla copertura di tale spesa, il citato articolo 30 fa riferimento al "Fondo da ripartire per il finanziamento dei movimenti e dei partiti politici", capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; detto capitolo, però, nel bilancio relativo all'esercizio in corso (1998), è riportato soltanto "per memoria", per cui — con lo stesso articolo 30 — si prevede che detto capitolo 4507 venga appositamente alimentato con risorse tratte dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, richiamando l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di

alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”, e successive modificazioni.

A tale proposito, la Commissione bilancio del Senato, il 28 gennaio 1998, ha emesso il seguente parere: *“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, in ragione del ricorso improprio che in esso viene previsto al Fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine e per l'utilizzazione, in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, di risorse provenienti da stanziamenti ordinari di bilancio”*.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha mosso alla norma in questione rilievi analoghi a quelli formulati dal Senato, anche se, a conclusione dell'esame, ha reso il seguente parere favorevole, trasformando le predette censure in “osservazioni”: *“L'articolo 37 (articolo 30 della legge in esame) prevede la copertura dell'onere finanziario da esso recato mediante il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, in relazione ad una fattispecie di natura formalmente obbligatoria ma configurante una nuova autorizzazione di spesa a cui dovrebbe corrispondere una nuova copertura, attuando una deroga alla normativa di contabilità nazionale che appare opportuno evitare per il futuro”*.

Quanto emerso dal dibattito parlamentare mi induce a ritenere necessaria un'ulteriore riflessione da parte delle Camere su quella parte dell'articolo 30 della legge in esame che riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

Non si può, infatti, tralasciare la considerazione che, su una materia di tanto rilievo e di tanta delicatezza, le Commissioni parlamentari investite del parere, censurando la soluzione finanziaria adottata, si sono pronunciate sostanzialmente, entrambe, in senso severamente critico.

È pur vero che i due pareri non contestano un vero e proprio difetto della copertura finanziaria imposta dall'articolo

81 della Costituzione, bensì la violazione dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità generale dello Stato; tuttavia è importante notare che il citato articolo 11-ter — violato in modo incontrovertibile dalla norma contenuta nell'articolo 30 della legge in esame — comincia proprio con le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...”.

E, in effetti, il precetto costituzionale non può trovare integrale applicazione senza la puntuale osservanza della legge sulla contabilità e sul bilancio dello Stato: ne consegue che la violazione di questa legge determina fatalmente un *vulnus* alla sostanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Infine, due considerazioni:

1) l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione devono essere lineari e ineccepibili, né vale lasciar passare una formula non ortodossa con l'esplicito invito a non ripeterla per il futuro;

2) fare un'eccezione contro lo spirito dell'articolo 81 della Costituzione proprio per una norma che riguarda i partiti politici vuol dire non tener conto di uno stato d'animo, purtroppo insistente e alquanto generalizzato, di non favore, se non di ostilità, verso i partiti stessi.

È inutile ripetere che una continua azione di denigrazione dei partiti e dei movimenti politici può recare serio danno alla stessa vita della democrazia, facendo venir meno la necessaria opera di mediazione tra i cittadini e le istituzioni (articolo 49 della Costituzione); risalta, quindi, maggiormente il dovere, per chiunque sia investito di pubbliche responsabilità, di tutelare, nel quotidiano operare politico, la vita democratica da ogni anche apparente turbativa della trasparenza e della correttezza, doti che sono del tutto essenziali all'ordinato vivere democratico.

Per le considerazioni che precedono, rinvio alle Camere per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la legge: « Disposizioni per la

semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Firmato: Oscar Luigi Scalfaro

Controfirmato: Vincenzo Visco ».

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del regolamento, considerato anche l'articolo 136, comma 1, del regolamento del Senato, la nuova deliberazione relativa al suddetto disegno di legge inizierà il proprio iter al Senato della Repubblica.

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Taradash?

Lei sa, onorevole Taradash, che sui messaggi del Presidente della Repubblica non è consentito dibattito. Ella avrà occasione di esprimere le sue osservazioni in sede di discussione del disegno di legge. Non mi è possibile darle ora la parola.

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, non sul messaggio.

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, parliamoci chiaro: se dice una parola sul messaggio o sulla questione oggetto del messaggio, le tolgo la parola *ex abrupto*. Se, quindi, intende intervenire sull'ordine dei lavori, attenendosi a ciò che oggi stiamo discutendo, cioè la materia relativa alle « Disposizioni in materia di attività produttive », le do la parola, altrimenti no. Parliamoci con chiarezza.

MARCO TARADASH. Presidente, lei può togliermi la parola, ma il mio intervento è sull'ordine dei lavori.

Non voglio esprimere nessun giudizio sul messaggio, ma soltanto chiedere a lei, in quanto Presidente dell'Assemblea, che nel momento in cui a questo ramo del Parlamento toccherà prendere atto della questione — ho sentito che l'iter avrà

inizio al Senato —, l'Assemblea, la Conferenza dei presidenti di gruppo e il Presidente valutino l'utilità di aprire non soltanto la discussione su questo punto, ma più in generale sul meccanismo di finanziamento ai partiti...

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, lei che conosce il regolamento sa meglio di me che queste osservazioni doveva farle a fine seduta, come previsto dal nuovo regolamento. Grazie, onorevole Taradash.

MARCO TARADASH. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Si tratta del dovuto riguardo al messaggio del Presidente della Repubblica, che quindi andrà discusso quando si tratterà di esaminare nuovamente il disegno di legge in questione.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di attività produttive (4231) (ore 18,24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di attività produttive.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4231)

PRESIDENTE. Avverto che nella riunione del 13 marzo scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo si è proceduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, al contingentamento dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo complessivo destinato a tal fine è di 15 ore e 30 minuti.

Il tempo riservato alla discussione generale è di 7 ore e 30 minuti, così ripartito:

tempo per il relatore per la maggioranza: 25 minuti;

tempo per il relatore di minoranza: 15 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;
 tempo per il gruppo misto: 30 minuti;
 tempo per i richiami al regolamento:
 10 minuti;
 tempo per interventi a titolo personale:
 1 ora e 10 minuti;
 tempo per i gruppi: 4 ore e 50 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 12 minuti; socialisti italiani: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 4 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;
 forza Italia: 33 minuti;
 alleanza nazionale: 33 minuti;
 popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;
 lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;
 rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;
 CDU-CDR: 31 minuti;
 rinnovamento italiano: 31 minuti;
 CCD: 31 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
 — A.C. 4231)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Edo Rossi.

EDO ROSSI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento accompagna la legge finanziaria e gli altri collegati, svi-

luppandone alcuni temi specifici. È composto da quattro articoli che intervengono su materie diverse tra loro, ma dentro un quadro di razionalizzazione quanto mai necessaria: nel campo dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese, nell'ambito del completamento dell'intervento nel settore della siderurgia, nell'attività ispettiva del Ministero e nel controllo del rendiconto generale delle camere di commercio.

L'articolo 1, che rappresenta quello più impegnativo, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, che interviene nelle grandi imprese in stato di insolvenza. Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi), ha introdotto, accanto ai tradizionali modelli (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato), l'amministrazione straordinaria come procedura concorsuale, la quale, nel dissesto della grande impresa, tende a contemperare la tutela dei creditori con il proseguimento dell'attività produttiva (per le aziende sanabili) ed in tal modo a contribuire a conservare i livelli occupazionali in atto.

Dopo diciotto anni di esistenza della legge Prodi, il bilancio in generale e per molte aziende può considerarsi positivo, in quanto il problema industriale è stato risolto, pure in vari progetti di ristrutturazione e di trasferimento di attività a soggetti terzi. Grandi gruppi in stato di insolvenza hanno trovato una soluzione di continuità senza gravi ricadute sul piano sociale ed occupazionale. Altre imprese, come il gruppo Annovati-Fidia, Ira costruzioni, la stessa Piaggio, sono invece in fase di vendita o definizione di concordato. Per molte altre imprese — purtroppo, Presidente, la maggioranza —, dopo il periodo previsto di amministrazione straordinaria di quattro anni, si è dovuto gettare la spugna ed arrendersi all'impossibilità del risanamento economico.

Vi è quindi, alla luce di una valutazione storica di questi dati, la consape-

volezza che questa legge non ha espresso e non esprime una visione salvifica di tutto e di tutti; certamente però ha offerto un'opportunità importante che sarebbe sbagliato sminuire, affossare o cancellare. La proposta di riforma dell'istituto, prevista nei contenuti della delega richiesta dal Governo, muove quindi innanzitutto dalla constatazione dell'utilità ed opportunità di mantenere, nel quadro delle procedure concorsuali presenti nel nostro ordinamento, una procedura con finalità conservative, quale l'amministrazione straordinaria. Ciò in considerazione della gravità dei riflessi economici e occupazionali connessi alla crisi delle grandi imprese.

L'obiettivo che si coglie con l'articolo 1, poi, è quello di armonizzazione dell'istituto agli orientamenti comunitari, recependo le indicazioni provenienti dall'esperienza attuativa, nonché l'opportunità di procedere alla ridefinizione normativa di un unico modello generale di procedura.

Come è noto, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione ex articolo 93.2 del Trattato CEE nei confronti dello Stato italiano, con riferimento alla disciplina della legge 3 aprile 1979, n. 95, ritenendo che la medesima concreti potenzialmente un aiuto di Stato, con riferimento sia alla previsione (articolo 2-bis) della possibilità di concessione di garanzia del Tesoro sui finanziamenti contratti con il sistema bancario, sia più in generale alla complessiva disciplina dell'istituto, che sarebbe tale da consentire l'artificiosa permanenza sul mercato di imprese altrimenti destinate alla chiusura.

In particolare, è criticata dalla Commissione la discrezionalità conferita dalla legge all'autorità amministrativa con riferimento al potere di autorizzare e revocare l'esercizio di impresa. Si palesa, pertanto, l'opportunità di armonizzare la disciplina dell'amministrazione straordinaria agli orientamenti comunitari, tenendo conto delle direttive della Commissione in materia.

Il dato fondamentale della riforma che viene proposta, che va evidenziato sul piano politico, sta nel fatto che viene data

certezza sui tempi, qualunque sia l'indirizzo scelto nel momento in cui si decreta la procedura straordinaria: la cessione dei beni aziendali (in tutto o in parte) con la continuità di esercizio (un anno) o la ristrutturazione globale sul piano economico-finanziario per raggiungere il risanamento (due anni). La fissazione dei tempi, contestuale all'intervento di un giudice terzo, elimina quasi del tutto la discrezionalità dei commissari ministeriali sulla durata e, in maniera significativa, anche sulla gestione della procedura. L'eliminazione della discrezionalità appare il dato più rilevante e plausibile per evitare alcuni degli inconvenienti che hanno accompagnato l'esercizio della legge in questo lungo arco di tempo. La certezza dei tempi e la riduzione della discrezionalità del commissario nella procedura sono condizioni che offrono maggiori garanzie ai creditori, ai lavoratori, all'interesse generale che il paese ripone nelle sue più grandi imprese.

La domanda che ci siamo posti, signor Presidente, e che è alla base di questa delega, può essere così riassunta: è ancora oggi utile uno strumento come la legge Prodi, che intervenga in aiuto delle grandi imprese coinvolte da dissesti finanziari? La risposta la troviamo nell'analisi che facciamo circa i processi di modernizzazione capitalistica e le conseguenze che si riprodurranno in futuro nel nostro paese. Tale analisi ci consente di affermare, con un'approssimazione molto vicina alla realtà dei fatti, che il nostro sistema produttivo, collocato nel cosiddetto mercato globale, subirà ancora in futuro processi che coinvolgeranno altre vittime illustri. Pensiamo, perciò, che il nostro paese debba tentare la difesa e la tutela del patrimonio produttivo italiano, a partire da quello industriale, ma soprattutto per assicurare che le conseguenze negative che si ripercuoteranno anche nel nostro mercato non ricadano sul tessuto sociale ed occupazionale. In altri casi, è stata l'incapacità imprenditoriale a determinare l'intervento della legge Prodi, per evitare

che il fallimento dell'imprenditore coincidesse con quello dell'impresa e quindi dei suoi lavoratori.

Con queste innovazioni sostanziali, va riconfermata perciò la validità della legge, perché interviene nelle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, garantendo in generale la salvaguardia del patrimonio produttivo, ma soprattutto perché tampona, pur in presenza di piani di ristrutturazione, la ricaduta drammatica sull'occupazione, che la normale procedura fallimentare di fatto tutela in modo del tutto insufficiente.

A tale riguardo, va osservato che negli ultimi anni il panorama delle grandi imprese italiane è andato via via modificandosi a favore di una crescita numerica di piccole e medie imprese, per cui si è resa necessaria una revisione verso il basso anche dei parametri di indebitamento e di occupazione che regolano la possibilità di accesso all'amministrazione straordinaria. Tutto ciò, pensiamo, consentirà in futuro di circoscrivere l'intervento alle aziende effettivamente risanabili, evitando interventi che possano configurare la natura assistenziale. Il carattere di terzietà, assicurato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di tale accertamento, armonizza l'amministrazione straordinaria alle procedure conservative presenti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Così come appare importante affermare, per dare credibilità alla riforma, la garanzia che, nei periodi temporali predefiniti dalla stessa, i debiti maturati nel corso dell'esercizio di impresa siano tutelati e quindi pagati. Viene perciò introdotto un nuovo sistema di tutela dei creditori, molto più incisivo di quello esistente, configurabile nel controllo da parte del tribunale fallimentare sia sul procedimento, sia sull'attuazione della vendita del patrimonio, sia per quanto riguarda il programma di risanamento, attraverso il nuovo potere che ad esso viene assegnato di convertire la procedura di amministrazione straordinaria in fallimento nel caso di mancato raggiungimento dei fini prefissati.

In conclusione, mi preme evidenziare che in questa delega si pone un altro obiettivo importante, quello della gestione non traumatica del processo di transizione esistente tra un regime normativo che scompare ed un altro che entra in vigore, portando ovviamente con sé inevitabili conseguenze soprattutto sul piano sociale, riconducibili alle pesanti ricadute occupazionali. La strada migliore sarebbe stata quella di riuscire ad indicare soluzioni non assistenziali, che consentissero, con l'avvio di nuove iniziative produttive, il trapasso per questi lavoratori da un lavoro che esisteva nell'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria ad un altro altrettanto produttivo. Con i tempi imposti dal processo di infrazione aperto a carico del nostro paese dall'Unione europea si è determinata un'urgenza di revisione legislativa molto forte, incorporata in questo provvedimento, per cui questo percorso da lavoro a lavoro incontra serie difficoltà ad essere praticato.

Il ricorso, perciò, ad un'uscita dalla vecchia legge Prodi in modo non traumatico, con l'utilizzo di un periodo più lungo di almeno due anni degli ammortizzatori sociali esistenti (cassa integrazione speciale che viene recepita nella delega) rappresenta una garanzia, adeguata per un trapasso senza traumi sociali.

Questa delega, onorevoli colleghi, a differenza di molte altre che il Governo ha chiesto, ha in sé una serie di principi e criteri molto dettagliati e precisi che rappresentano una tutela per il dibattito parlamentare. Principi e criteri impegnativi che pur nell'ambito della riforma richiestaci dall'Unione europea mi sembra che consentano di superare ciò che non ha funzionato della vecchia legge Prodi, pur mantenendo le garanzie sociali e produttive che sono alla base storica e attuale di questo provvedimento.

L'articolo 2 del disegno di legge recante « Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico » dispone provvedimenti per il completamento delle misure di sostegno del piano di ristrutturazione del settore siderurgico.

Si ricorda che il decreto-legge istitutivo della normativa n. 396 del 1994 è finalizzato all'attuazione del programma di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo, mediante riduzione della capacità produttiva delle imprese del settore già concordato in sede comunitaria.

Lo scopo primario di questo articolo è quello di armonizzare le normative nazionali a quelle comunitarie, evitando situazioni quali quelle verificatesi nell'ambito dell'applicazione della legge n. 481, modificata e convertita con successivi decreti-legge, che non hanno consentito al Governo italiano di approvare gli ultimi interventi richiesti dalle aziende siderurgiche in fase di ristrutturazione, in quanto la normativa comunitaria stabiliva dei termini temporali precisi.

Il provvedimento originario disponeva, per favorire questo processo, di una dotazione di 700 miliardi ripartiti in un fondo di cui 510 miliardi per lo smantellamento e in un altro di 190 miliardi per la riconversione.

Successivamente, il Consiglio di Stato interveniva per esprimere un parere vincolante nell'utilizzo dei due fondi, indicando come condizione per poter beneficiare dello smantellamento la presentazione e l'attuazione di programmi di riconversione finalizzati al reimpiego del personale risultante in esubero.

Nel corso dell'esame in Commissione ci è sembrato perlomeno strano, vista la condizione posta dal Consiglio di Stato, dover registrare che a conclusione di questo processo il fondo per lo smantellamento fosse esaurito mentre quello per la riconversione disponesse ancora del 50 per cento circa della dotazione iniziale.

Così come è apparso dubbioso riscontrare che tra le domande, aventi i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento europeo, approvate dal comitato tecnico nazionale e quelle poi accettate dalla Commissione europea, ci sia una differenza sostanziale superiore a dieci procedure su un totale di 44.

Tali dicotomie hanno legittimamente spinto alcuni deputati della Commissione attività produttive a pretendere dal Go-

verno un'indagine più approfondita per verificare le ragioni di quanto successo nella gestione del provvedimento.

Questa indagine, non essendo possibile per correttezza giuridica inserirla all'interno della delega, non riduce la sua valenza, tanto è che tutta la Commissione ha sollecitato, nel corso del dibattito referente, il ministro a procedere alla verifica di questo fatto per vie « interne ».

Il testo che proponiamo perciò all'esame dell'aula consente, come citato ai commi 1 e 2, una proroga dei termini di 180 giorni dalla pubblicazione della legge per consentire il completamento e la conclusione degli interventi dello Stato nel settore siderurgico previsti dalla stessa legge.

Al comma 3, invece, si dà la possibilità alle imprese che già avevano ottenuto l'accoglimento della domanda dalla Commissione europea allo smantellamento, non finanziata per assenza di disponibilità dei fondi, di poter utilizzare una quota del fondo per la riconversione previa presentazione a tale scopo della regolare domanda e progetto per nuove attività finalizzate al reimpiego occupazionale.

Al comma 4 si autorizza il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ad erogare con un proprio decreto parte dei fondi destinati alla riconversione anche per lo smantellamento, ma solo per le aziende che hanno visto la loro domanda accolta dalla Commissione europea e che sono in condizioni operative autonome.

L'articolo 3, attività ispettive di cui alla legge n. 46 del 1982, risponde all'esigenza di rendere più efficace l'attività ispettiva connessa alla gestione delle agevolazioni finanziarie da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, divenuta particolarmente pressante con le normative che prevedono procedure automatiche o procedure a bando con graduatoria.

Trattandosi di migliaia di iniziative per le quali effettuare i controlli, sia pure a campione, a fronte delle esigenze di contenimento della spesa del Ministero, si prevede nel provvedimento che gli oneri